

XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE GIUSTIZIA

**C. 3444 Governo, approvato dal
Senato**

**C. 3445 Governo, approvato dal
Senato**

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)**
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.**

**EMENDAMENTI
RELATORE**

25 NOVEMBRE 2015

EMENDAMENTO**AC 3444****comma 347**

Aggiungere i seguenti commi:

“347 bis. All’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:

« presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale, » sono inserite le seguenti: « nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».

“347 ter. Per le finalità di cui al comma 347 bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall’anno 2016. Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

anno 2016 – euro 193.515,35

anno 2017 – euro 193.515,35

anno 2018 – euro 193.515,35

MOTIVAZIONE

L’emendamento prevede di riconoscere anche ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo - per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico - l’indennità di trasferta già prevista ai sensi dell’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale.

3444/II/1.16

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 449

Alla lettera a), capoverso "ART. 1-ter.", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è diretto a prevedere e regolamentare le modalità con cui si perviene, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, alla decisione della causa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies c.p.c., attualmente previsto quale modello decisorio impiegabile esclusivamente per la definizione delle cause davanti al tribunale in composizione monocratica.

3444/II | 1.1

IL RELATORE

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 349

Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:

349-bis. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.

3444/II/1.2

IL RELATORE

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 349

Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:

349-bis All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dopo le parole "archivio notarile distrettuale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";
- b) al terzo comma, secondo periodo, le parole "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalle seguenti: "aggregante";
- c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente comma:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.»

349-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3138, ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti.»

3444/II/1.3

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

La necessaria riduzione degli attuali 92 Archivi distrettuali va realizzata procedendo a fusioni che attualmente sono precluse dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili (art. 1 del R.D. 3138/1923; art. 2, comma 2, della L. 17 maggio 1952, n. 629).

Si rende pertanto necessaria l'introduzione di disposizioni che consentano di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle strutture territoriali dell'Amministrazione indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 448

Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:

448-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell' articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

448-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 448-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. E' abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

448-quater I decreti legislativi di cui al comma 17-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 448-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

448-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 448-bis, 448-ter e 448-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016 e di euro 1.576.400,00 a decorrere dall'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016-2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3444/II/1.4

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente.

Per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come è attualmente delineato, non assicura l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di delega, in particolare con le vigenti disposizioni della Polizia di Stato. Si fa riferimento, al riguardo, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed alle successive modifiche intervenute; i disallineamenti riguardano sia la differente articolazione delle qualifiche, sia le disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori.

Con l'intervento normativo proposto si intende dunque equiparare, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

Con uno o più decreti legislativi, adottati secondo il procedimento specificamente previsto è stabilito che si proceda a modificare le disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 mediante integrazioni, soppressioni e modifiche degli articoli ivi previsti, prevedendo altresì disposizioni transitorie per l'inquadramento del personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria in servizio al 1° gennaio 2016.

Conseguentemente sono introdotte le necessarie norme di copertura finanziaria dell'intervento.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 448

Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:

«448-bis. In relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna disciplinato dal decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato *ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità*.

448-ter. I dirigenti di area A1 attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.

448-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 448-bis. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 448-bis o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.

448-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.»

3444/AC.5

U BELLADE

MOTIVAZIONE

Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, adottato con D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, ha ridefinito, all'articolo 7, le funzioni e i compiti istituzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (già Dipartimento per la giustizia minorile) con la previsione del passaggio del settore della esecuzione penale esterna, già incardinato presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al nuovo Dipartimento.

All'art. 16, comma 9, il predetto regolamento ha rideterminato le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (Tabella F) con la previsione, in totale, di 50 dirigenti così distribuiti:

| | |
|--|----|
| - Dirigenti 2 ^a fascia – carriera amministrativa | 16 |
| - Dirigenti esecuzione penale esterna – carriera penitenziaria | 34 |

Presso il Dipartimento per la giustizia minorile (ora anche di comunità e cioè competente su tutta l'area della esecuzione penale esterna per gli adulti) sono in servizio 12 dirigenti di Area I (su un organico di 16 unità) e 5 dirigenti penitenziari, della carriera istituita dalle legge n. 154/2005 (3 dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna e 2 dirigenti del ruolo di istituto penitenziario).

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 451

Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:

«451-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»;

b) al comma 2, le parole: “sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 marzo 2016”;

c) al comma 3, le parole “dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascun anno”;

d) al comma 4, le parole “per l'anno 2015” sono soppresse”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

3444/E/1,6

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

La norma è tesa a stabilizzare l'istituto dell'incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell'arbitrato, introdotto, in via sperimentale dall'articolo 21-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 per il solo anno 2015.

A decorrere dall'anno 2016, viene riconosciuta alle parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita.

L'ammontare del credito di imposta riconosciuto agli aventi diritto sarà, comunque, determinato sulla base delle risorse stanziare nel limite di euro 5.000.000 all'anno.

Considerato che il credito d'imposta potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015, si prevede che la maggiore spesa avrà decorrenza dall'anno 2016.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 352

Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

«352-bis - In attesa della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, il consiglio nazionale di ciascuno dei predetti ordini, il cui mandato scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2016, è prorogato nelle proprie funzioni fino all'insediamento del consiglio eletto sulla base del nuovo sistema elettorale e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016.»

3444/1/1.7

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

Va premesso che è in corso di istruttoria il testo di modifica della disciplina normativa sulle modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni, di cui al DPR 8 luglio 2005, n. 169.

La necessità di una disposizione di proroga per i Consigli nazionali delle professioni individuate dal DPR n. 169 del 2005, in scadenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2016, è legata alla suddetta revisione delle regole elettorali di cui al DPR 169/2005.

Si prevede espressamente che in ogni caso la proroga non opera oltre il 30 giugno 2016.

EMENDAMENTO**AC 3444****Comma 352**

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

«352-bis. Degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari fa parte, con diritto di voto, il presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense.»

3444/IV/1.8

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a consentire la stabile partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti dell'avvocatura negli organismi collegiali che attualmente si occupano, a livello di circondari dei tribunali, di assumere determinazioni per individuare e proporre i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

La ragione dell'intervento risiede nell'opportunità di consentire all'avvocatura, quale soggetto direttamente coinvolto nella fruizione del servizio giustizia, di intervenire nei momenti decisionali che attengono al funzionamento degli uffici giudiziari.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 451

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:

451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.»

451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.

451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.

3444/24/1.9

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

L'emendamento è diretto a prevedere che il decreto per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte di cui all'articolo 83 del D.P.R. n.

115 del 2002 venga adottato contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui è riferita la relativa istanza. Viene in tal normata una prassi giudiziaria già oggetto di numerosi protocolli in sede locale.

L'intervento è altresì finalizzato a consentire, per il tempo strettamente necessario alla completa automazione delle attività relative al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti ex legge Pinto, ai capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni con i consigli dell'ordine circondariale forense al fine di consentire che alcune unità del personale dipendente dei predetti consigli vengano destinati presso gli uffici allo scopo di svolgere attività di supporto della cancelleria e della segreteria nel settore del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della l. n. 89 del 2001.

Le convenzioni concluse su base locale devono essere previamente autorizzate dal Ministero della giustizia e conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e il CNF, che, in particolare, deve prevedere le procedure di controllo necessarie ad impedire che le unite di personale dei consigli siano impiegati in altri settori dell'attività amministrativa ancillare alla giurisdizione e che il consiglio dell'ordine concluda una polizza assicurativa per tenere indenne il personale amministrativo dell'ufficio dall'eventuale responsabilità per danno erariale derivante da condotte del personale degli ordini.

Si prevede che nessun rapporto di lavoro con l'amministrazione della giustizia discende dalle convenzioni e che a carico della predetta amministrazione non sorgono obblighi previdenziali o assicurativi.

E', infine, previsto che la disposizione di cui al presente articolo e le convenzioni stipulate in attuazione dello stesso perdono efficacia decorsi 3 anni dalla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO**AC 3444****Comma 171***Aggiungere il seguente comma:*

171-bis - All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40% dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali".

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016."

Conseguentemente alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:

Anno 2016 - 200 mila euro

Anno 2017 - 200 mila euro

Anno 2018 - 200 mila euro

3444/II/1.10

MOTIVAZIONE

IL RELATORE

La proposta emendativa è tesa a prevedere una indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti, determinata in una misura percentuale dell'indennità parlamentare, in analogia con le indennità corrisposte ai garanti regionali dei detenuti, parametrata alle indennità di carica e di funzione spettanti ai consiglieri regionali. Resta fermo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

EMENDAMENTO**AC 3444****Comma 447***Aggiungere i seguenti commi:*

«447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.

447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.»

3444/17.11**Motivazione****IL RELATORE**

Con la finalità di sostenere interventi educativi nonché programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e per consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, la norma prevede che il Ministero della giustizia possa procedere all'assunzione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e quindi con copertura delle posizioni vacanti, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.

Inoltre, la norma tende a garantire il completo sfruttamento delle risorse del Ministero della giustizia destinate alle procedure di mobilità provinciale, sia quelle allocate sul fondo creato ai sensi dell'art 1 comma 96 della legge di stabilità 2015 (per 2000 unità), sia quelle previste nel fondo creato con il DDL della stabilità 2016 al comma 446 (ulteriori 1000 unità). Si prevede che ove all'esito delle procedure di mobilità permangano risorse, le stesse siano utilizzate sempre per il personale amministrativo, anche ai fini di assicurare le priorità del completamento della digitalizzazione e dell'attuazione del comma 530 della legge stabilità 2015 (spese di funzionamento uffici giudiziari), ed in specie per l'assunzione di personale, sia per l'amministrazione giudiziari sia, in ulteriore subordine per l'amministrazione minorile, per i particolari

profili di educatori e assistenti sociali, al fine di supportare interventi educativi e programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 167

Dopo le parole "legge 26 luglio 1975, n. 354," aggiungere le seguenti "nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'art.168-bis del codice penale,"

*3444/11/1.12**12 FELSTOPE*

MOTIVAZIONE

La proposta normativa estende l'utilizzo del fondo (istituito presso il Ministero del Lavoro), che reintegra l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'art.168-bis del codice penale.

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 447

Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:

«447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 21 *quater*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole “a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne”, sono sostituite dalle seguenti: “a indire, ora per allora, una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso”;
 - b) al secondo periodo, la parola “selettive” è soppressa.
- 2) al comma 4, la parola “selettive” è soppressa.

MOTIVAZIONE

Si consente la procedura di selezione del passaggio per riqualificazione senza contrattazione collettiva andando direttamente a bandire procedure selettive sempre però nel rispetto del CCNL 1998/2001.

Ciò accelera notevolmente la possibilità non solo di procedere alla riqualificazione ma anche e soprattutto di effettuare le procedure per la mobilità provinciale.

La procedura di riqualificazione infatti consente il passaggio da area seconda all'area III delle figure professionali individuate dall'art. 21 *quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, lasciando così gli spazi, specie in area II, per gli inserimenti della mobilità provinciale.

3444 / II / 1.14

IL RELATORE

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 447

Aggiungere il seguente comma:

447-bis. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “e di ufficiale giudiziario” sono sostituite dalle seguenti: “, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico”;
- b) le parole “di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)” sono sostituite dalle seguenti: “di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico”

MOTIVAZIONE

Si estende la portata applicativa della disposizione recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, comprendendovi anche i profili professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, mai coinvolti in procedure di riqualificazione e oggetto di contenzioso in atto.

3444 /II/ 1.15

IL RELATORE

EMENDAMENTO

AC 3444

Comma 346

Sopprimere le parole "e alla riduzione".

344/II/1.13

IL RELATORE

MOTIVAZIONE

L'emendamento chiarisce che la portata precettiva del comma 346 è esclusivamente volta a prevedere una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'irap a carico dello Stato" (di euro 6.650.275,00 per l'anno 2016, di euro 7.550.275,00 a decorrere dall'anno 2017), e non a ridurre gli importi delle indennità dovute ai magistrati onorari, previste per legge e, come tali, non modificabili se non mediante un intervento normativo diretto a novellare le disposizioni che le prevedono.